



COMUNE DI LATTARICO

Provincia di COSENZA
Via Nicola Mari, 29 - C.F. 80004830784
0984933391- fax 0984928889



E-mail
amministrativo@comune.lattarico.cs.it
Sito internet:
www.comune.lattarico.cs.it

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

1. Il Comune di Lattarico, con sede legale in Via Nicola Mari, 29 - Prov. (CS), nella persona del sig. **Rocco Giuseppe CORRARO**, Responsabile Settore Amministrativo-Personale del Comune di Lattarico - C.F. 80004830784, giusto decreto di nomina del Sindaco del 4.1.2016, di seguito denominato "**committente**",
2. Il sig. **Giuseppe RUFFOLO**, nato a Cosenza il 26.11.1984, domiciliato e residente a Lattarico (CS) in via Piretto n. 9, C.F. RFFGPP84S26D086Z di seguito denominato "**collaboratore**;

Premesso che:

- Che, la Giunta Comunale con delibera n. 82 del 22.12.2016, esecutiva, ravvisava la necessità di reperire, tra l'altro, le seguenti figure professionali da assegnare ai diversi servizi dell'Ente:
 - N. 2 (due) autisti in possesso di patente D+K per lo svolgimento delle attività relative al trasporto scolastico mediante gli scuolabus comunali e mezzi pesanti;

avvalendosi delle forme contrattuali consentite dalla normativa vigente che prevede assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro;

- con il citato atto deliberativo G.M. n. **82/2016** si demandava al sottoscritto l'espletamento di ogni adempimento necessario e conseguente all'attuazione del citato atto;
- il contratto di lavoro ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ("scuole materne", "scuole elementari" e "scuole medie") residenti o domiciliati nel comune di Lattarico. Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti nella frazione Santa Maria le Grotte del comune di San Martino di Finita, compatibilmente con le possibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
- la distribuzione della popolazione scolastica su tutto il territorio, a parte Lattarico centro e la frazione Regina, è quasi uniforme, in quanto non esistono grossi nuclei e che le frazioni e le località sparse sul vasto territorio non permettono di assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico e garantire con solo due scuolabus il servizio di trasporto dei numerosi alunni che per la maggior parte appartengono a famiglie residenti nelle zone rurali;
- lo stesso contratto di lavoro prevede per il lavoratore in oggetto l'utilizzo della Terna Pala Escavatrice e della Macchina Operatrice Agricola di proprietà comunale;
- il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;

- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- il committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

La premessa che precede fa parte integrante del presente atto e ne costituisce il primo patto.

- 1) - Il committente, come sopra rappresentato, conferisce al sig. **Giuseppe RUFFOLO** che accetta, l'incarico di realizzazione del servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus comunali nonché l'utilizzo della Terna Pala Escavatrice di proprietà comunale;
- 2) - Il rapporto di lavoro è disciplinato dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- 3) - L'Incaricato svolgerà la propria attività per il periodo **1.1.2017/30.6.2017**;
- 4) - Il compenso per il periodo sopra citato è fissato nella somma complessiva lorda di **€ 6.000,00 (euroseimila/00)** - oltre oneri contributivi ed IRAP - e sarà corrisposto mediante importi mensili;
- 5) - Il committente si impegna a fornire al Collaboratore mezzi e strumenti idonei all'espletamento dell'attività di collaborazione;
- 6) - L'organizzazione ed il coordinamento dell'attività è affidata al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Personale;
- 7) - Il Collaboratore sarà riconosciuto autore dei procedimenti e prodotti risultanti dallo svolgimento dell'attività di collaborazione;
- 8) - Il Collaboratore autorizza il Comune a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto;
- 9) - Il committente provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali secondo le previsioni della legislazione vigente;
- 10) - Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- 11) - Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore alla committente immediatamente; oppure ove non possibile entro 7 giorni;
- 12) - Il committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 15 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di

collaborazione. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione;

13) - In caso di malattia, infortunio sul lavoro, (maternità) del collaboratore, saranno applicate le vigenti disposizioni previste in materia.

14) - Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di gravi inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.

La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

15) - Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze:

- inoperosità del Collaboratore protratta per 30 giorni e non giustificata da malattia o infortunio;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 16 del presente contratto;
- cessazione dell'attività oggetto del contratto da parte del Comune;


16) - Il Collaboratore, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro trasferimento all'estero, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa

17) - Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lattarico, lì 30.12.2016

Il committente-Comune Lattarico
(Mag. Rocco CORRARO)

Il collaboratore
(Giuseppe RUFFOLO)

